



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 31 del registro Data: 30.07.2015	OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALiquOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDITIONALE COMUNALE IRPEF.
--	---

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 19,30 presso il locale sito in Corso Italia n° 108 in Cabras. Alla 1^a convocazione in seduta straordinaria urgente, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Consiglieri	presenti	assenti	Consiglieri	presenti	Assenti
CARRUS Cristiano	X		FARA Antonello	X	
			DEIALA Fabio		X
MURANA Alessandro	X		CONTU Alessandro		X
PINNA Federica	X		CHERCHI Simone G.		X
ATZORI Davide	X		ABIS Andrea		X
ERDAS Fenisia G.	X		CHERCHI Angela		X
TRIFOLLIO Elisabetta	X		TRINCAS Carlo		X
MELI Gian Piero	X		MELE Paolo		X
MELI Sara	X		ZOCCHEDDU Ivo G.G.		X
TOTALI PRESENTI				N. 09	
TOTALI ASSENTI				N. 08	

PRESIEDE il Sindaco Sig. **Carrus Cristiano**

PARTECIPA il Vice-Segretario Comunale **Dr.ssa Maria Sofia Pippia**

Sentita la relazione dell'Assessore Alessandro Murana;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto;

Acquisito sulla stessa, il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 del Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica, nonché del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;

Premesso Che

- l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" statuisce in merito alla competenza del consiglio;
- il D.Lgs n. 360 del 28/09/1998 istituisce l'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- il comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs n. 360 del 28/09/1998 stabilisce che i comuni con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 possano disciplinare le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Richiamato l'articolo 1 comma 142-144 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006 in tema di addizionale Comunale IRPEF;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, allegato alla presente proposta di deliberazione;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale Irpef disposta dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito con legge n. 126/200;

Visto l'art.1, comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998, con il quale è stata prevista la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta dal D.L. n.138/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Considerato che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, necessario a garantire continuità nell'erogazione dei servizi comunali, occorre reperire dall'addizionale Irpef un importo pari ad euro 280.000,00;

Verificato, con le basi imponibili fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, che l'importo necessario può essere reperito attraverso un'aliquota pari allo 0,4%, con una fascia di esenzione per i redditi inferiori a 8 mila euro;

Si procede alla votazione, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n° 09 - Voti favorevoli: n° 09 – Unanimità

Visto l'esito della votazione Unanime

DELIBERA

DI APPROVARE a decorrere dal 1° gennaio 2015 il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel testo che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;

DI ADOTTARE a decorrere dall'anno d'imposta 2015 l'addizionale comunale Irpef; fissando l'aliquota nella misura unica dello 0,4 per cento, con una fascia di esenzione per redditi imponibili, ai fini dell'addizionale stessa, fino a 8 mila euro. In caso di redditi superiori a 8 mila euro l'addizionale è applicata sull'intero reddito imponibile;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

1. Il Comune di Cabras istituisce l'addizionale comunale IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Cabras.
2. L'addizionale comunale IRPEF è disciplinata nell'ordinamento giuridico dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

ARTICOLO 2

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

1. Il Consiglio Comunale, mediante norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, stabilisce il ricorso alla facoltà concessa dal legislatore nazionale di adottare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.
2. Il regolamento è deliberato entro i termini, ordinari o differiti, stabiliti dall'ordinamento vigente in modo da dispiegare effetti per l'anno di riferimento.
3. Con la stessa norma regolamentare è stabilita annualmente la misura della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, nel limite massimo di 0,8 punti percentuali.
4. La delibera regolamentare di istituzione e/o di variazione dell'aliquota di compartecipazione è trasmessa per estratto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro 30 giorni da quando la delibera è divenuta esecutiva.
5. La delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è inoltre pubblicata, con le modalità previste da apposito decreto ministeriale, sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 3

INDIRIZZI PER IL RICORSO ALL'ADDIZIONALE COMUNALE

1. Il ricorso alla facoltà di istituzione dell'addizionale comunale IRPEF è ammesso per il reperimento delle risorse necessarie per il conseguimento del pareggio di Bilancio ed, nello specifico, per finanziare le spese correnti connesse al funzionamento dell'ente e all'erogazione, nonché allo sviluppo, dei servizi a favore della collettività, con particolare riferimento ai servizi assistenziali, educativi e di valorizzazione del territorio.
2. E' altresì ammessa per consentire interventi volti a conseguire una diversa distribuzione delle componenti della fiscalità comunale e di realizzare una più equilibrata distribuzione del carico della fiscalità comunale.
3. Il ricorso alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF può essere esercitato, annualmente, anche nel senso della riduzione dell'aliquota, qualora vengano meno le ragioni che ne hanno comportato l'istituzione ovvero ancora quando vengano reperite risorse aggiuntive sulle quali sia possibile fare affidamento per il conseguimento dell'equilibrio del Bilancio di previsione.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. L'addizionale IRPEF spetta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale.
2. Il versamento dell'addizionale è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.07 2007 emanato, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L.27 dicembre 2006, n. 296, in acconto e saldo, unitamente al versamento eseguito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
3. E' possibile effettuare il versamento di un acconto inferiore a quello determinato con riferimento all'anno precedente, oppure non effettuarlo, se il contribuente ritiene che non dovrà l'imposta per l'anno cui si riferisce l'acconto a causa del sostenimento di oneri ovvero della produzione di un reddito inferiore a quello dell'anno precedente.
4. Ai fini del calcolo dell'acconto il contribuente o il sostituto d'imposta assume la misura di aliquota deliberata per l'anno di imposta. Se la delibera di determinazione dell'aliquota è pubblicata entro il 15 febbraio dell'anno di imposta si

definisce l'acconto con la misura deliberata. Se la pubblicazione ha avuto luogo successivamente al 15 febbraio dell'anno di imposta l'acconto è determinato con la misura di aliquota già in vigore nell'anno antecedente.

5. Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta.
6. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di rate pari a undici, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate.
7. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.
8. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

ARTICOLO 5

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI ALIQUOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita in misura pari a 0,4 punti percentuali.

ARTICOLO 6

SOGLIA DI ESENZIONE

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 8.000,00 (ottomila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 8.000,00 (ottomila) l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

ARTICOLO 7

NORME DI RINVIO

1. Ai fini del rimborso, dell'accertamento, come pure di ogni ulteriore aspetto applicativo del tributo non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative o di prassi amministrativa emanate in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, tempo per tempo vigenti.
2. Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente Regolamento, siano approvate modifiche normative atte a comportare una diversa modalità di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF esse troveranno immediata applicazione, nelle more dell'adozione da parte del Comune delle norme regolamentari di adeguamento.

ARTICOLO 8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga anche successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. La decorrenza dell'efficacia della delibera di determinazione dell'aliquota, ai fini dell'applicazione del tributo, coincide con la data di pubblicazione sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

* * * * *

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

II PRESIDENTE
F.to (Cristano Carrus)

Il Vice Segretario Comunale
F.to (Dr. ssa Maria Sofia Pippia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA
CHE**

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online **dal 04.08.2015 al 19.08.2015** (art.124, Dlgs 267/2000)

Il Vice Segretario Comunale
F.to (Dr. ssa Maria Sofia Pippia)

È inviata il **04 Agosto 2015** ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi:
 affari generali finanziario polizia municipale servizi sociali tributi tecnico produttivi
demografici ufficio legale area marina protetta.

Il Vice Segretario Comunale
F.to (Dr. ssa Maria Sofia Pippia)

E' divenuta esecutiva il
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4° - Dlgs 267/2000);
Perché trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3° - Dlgs 267/2000);

Il Vice Segretario Comunale
F.to (Dr. ssa Maria Sofia Pippia)